



Le NOVITÀ del “DECRETO FISCALE” (D.L. 22 ottobre 2016, n. 193)

Di seguito si riporta una prima parte sintesi delle novità fiscali introdotte dal provvedimento, alcune delle quali efficaci immediatamente, altre a decorrere dal 2017

SOPPRESSIONE di EQUITALIA (art. 1)	A decorrere dal 1° luglio 2017 Equitalia sarà sciolta e cancellata d'ufficio dal Registro delle imprese; le funzioni relative alla riscossione nazionale saranno attribuite all'ente Agenzia delle entrate - Riscossione, il quale subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, del Gruppo Equitalia. Nei rapporti con i contribuenti tale ente si dovrà conformare ai principi contenuti nello Statuto del contribuente (Legge 27 luglio 2000, n. 212). Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie provinciali e regionali continuerà ad applicarsi l' art. 11, comma 2 , del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
RISCOSSIONE LOCALE (art. 2)	Prorogata al 30 giugno 2017 la possibilità per gli enti locali di avvalersi di Equitalia per la riscossione delle proprie entrate (art. 10, comma 2-ter , D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modifiche dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64). Di conseguenza, dal 1° luglio 2017 gli enti locali possono deliberare l'affidamento al nuovo ente delle attività anche di accertamento e liquidazione delle proprie entrate, oltre che della riscossione. Viene abrogata quindi la disposizione che consentiva in ogni caso, entro il 30 settembre di ogni anno, agli enti locali di deliberare l'affidamento della riscossione al soggetto preposto alla riscossione nazionale. Attenzione Tale attività è riferita anche alle entrate delle società partecipate dagli enti locali.
TRIBUTI LOCALI -VERSAMENTO (art. 2-bis)	Il pagamento spontaneo delle entrate tributarie degli enti locali dovrà essere effettuato sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore oppure con l'F24, anche attraverso strumenti di pagamento elettronici. Si tratta di una deroga all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. Attenzione Restano ferme le modalità di versamento previste per l'Imu e la Tasi, di cui all' art. 13, comma 12 , del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modifiche dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all' art. 1, comma 688 , della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014).
ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE - BANCHE DATI (art. 3)	Dal 1° gennaio 2017 l'Agenzia delle Entrate potrà utilizzare le banche dati e le informazioni alle quali è autorizzata ad accedere anche ai fini dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale, nonché di acquisire le informazioni relative ai rapporti di lavoro o di impiego presenti nelle banche dati dell'Inps, per l'attivazione mirata delle norme relative al pignoramento di stipendi, salari o altre indennità (art. 72-ter, comma 2-ter , D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602). Le medesime informazioni saranno rese disponibili anche all'Agenzia delle entrate-Riscossione.

<p>SPESOMETRO TRIMESTRALE (art. 4)</p>	<p>A decorrere dal 1° gennaio 2017 sarà abrogato lo spesometro nella versione attuale. Saranno invece introdotti due nuovi adempimenti a cadenza trimestrale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute; • la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva. <p>Comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute (art. 21, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modifiche dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122)</p> <p>La comunicazione relativa al secondo trimestre dovrà essere effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio.</p> <p>Dati</p> <p>Dovranno essere inviati secondo le modalità che saranno stabilite con un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. La comunicazione dovrà comprendere almeno le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni; • la data e il numero della fattura; • la base imponibile; • l'aliquota applicata; • l'imposta; • la tipologia dell'operazione. <hr/> <p style="text-align: center;">Attenzione</p> <p>Per il primo anno di applicazione si prevede una comunicazione semestrale iniziale da effettuare entro il 25 luglio 2017.</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Attenzione</p> <p>Sono esonerati i produttori agricoli esentati dal versamento dell'Iva e dagli obblighi documentali connessi situati nelle zone montane.</p> <hr/> <p>Credito d'imposta (art. 21-ter, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modifiche dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122)</p> <p>A favore dei soggetti (in attività nel 2017) con un volume d'affari non superiore a 50mila euro è riconosciuto un credito d'imposta di 100 euro per l'adeguamento tecnologico finalizzato all'effettuazione delle comunicazioni dei dati delle fatture e delle comunicazioni Iva periodiche. A favore dei soggetti che hanno esercitato l'opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri il credito è incrementato di 50 euro.</p> <p>Sanzioni</p> <p>Omessa o errata trasmissione delle fatture: sanzione di 2 euro per ciascuna fattura, con un massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, con un massimo di 500 euro, in caso di correzione della trasmissione entro 15 giorni dalla scadenza.</p> <p>Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (art. 21-bis, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modifiche dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122)</p> <p>L'adempimento dovrà essere effettuato negli stessi termini e con le medesime modalità di cui sopra; restano fermi gli ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate.</p> <p>Sanzioni</p> <p>Omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni: sanzione da 500 a 2mila euro, con riduzione alla metà in caso di trasmissione corretta nei 15 giorni successivi.</p>
<p>ADEMPIMENTI SOPPRESSI (art. 4)</p>	<p>Dal 1° gennaio 2017 saranno soppressi i seguenti adempimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • comunicazione all'Anagrafe tributaria dei dati relativi ai contratti stipulati da società di leasing e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio (introdotta dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 5 agosto 2011); • comunicazione delle operazioni intercorse con operatori economici situati in Paesi black list.
<p>DICHIARAZIONE ANNUALE IVA (art. 4art. 4)</p>	<p>Dal 2017 dovrà essere presentata nel periodo tra il 1° febbraio e il 30 aprile (art. 8, comma 1, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322).</p>

GIOCHI PUBBLICI (art. 4)	Le modalità di conservazione degli scontrini delle giocate dei giochi pubblici autorizzati saranno stabilite con un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
DISTRIBUTORI AUTOMATICI (art. 4)	La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi - già rese obbligatorie, a decorrere dal 1° gennaio 2017, per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici - sono estese, dal 1° aprile 2017, anche ai soggetti passivi che effettuano prestazioni di servizi tramite distributori automatici (art. 2, comma 2 , D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127).
GDO (CORRISPETTIVI) (art. 4)	E' stata prorogata fino al 31 dicembre 2017 la disciplina relativa alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per le imprese che operano nel settore della grande distribuzione (art. 7, comma 1 , D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127).
DEPOSITI IVA (art. 4)	Per l'estrazione dei beni introdotti nel deposito Iva ai sensi dell' art. 50-bis, comma 4 , lettera b), del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modifiche dalla Legge 29 ottobre 1993, n. 427 , l'imposta è dovuta dal soggetto che procede all'estrazione, ai sensi dell' art. 17, comma 2 , del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, previa prestazione di idonea garanzia. Seguirà un decreto attuativo.
TAX FREE SHOPPING - IVA (art. 4-bis)	Relativamente ai tax free shopping, la norma prevede che per gli acquisti di beni per un importo complessivo, comprensivo di Iva, superiore a 155 euro destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale della Unione europea (in sgravio Iva), a partire dal 1° gennaio 2018 l'emissione delle relative fatture dovrà essere effettuata dal cedente in modalità elettronica (art. 38-quater, D.P.R. 633/72).
DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A FAVORE (art. 5)	<p>Introdotta la possibilità per il contribuente di presentare la dichiarazione integrativa a favore anche oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo; l'eventuale credito che dovesse emergere dalla dichiarazione presentata oltre tale termine potrà essere utilizzato in compensazione ai fini del versamento dei debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa (art. 2, commi 8 e 8-bis, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322).</p> <p>Sanzioni</p> <p>Resta ferma l'applicazione delle sanzioni ridotte.</p> <p>Dichiarazione annuale IVA</p> <p>Potrà essere integrata in senso favorevole entro i termini previsti per l'accertamento. L'eventuale credito derivante da un minor debito o da un maggior credito, emergente dalla dichiarazione integrativa presentata entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, può essere portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o nella dichiarazione annuale, oppure utilizzato in compensazione o chiesto a rimborso (in presenza dei relativi requisiti).</p> <p>Sanzioni</p> <p>Anche in questo caso resta ferma l'applicazione delle sanzioni ridotte.</p> <hr/> <p>Attenzione</p> <p>Non è più richiesta l'indicazione dell'eventuale utilizzo del credito già effettuato in compensazione nella dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa, salvo il diritto di far valere in sede di accertamento o di giudizio eventuali errori.</p> <hr/>
RITENUTE alla FONTE (art. 5)	Si prevede che per le ritenute alla fonte a titolo d'acconto operate nell'anno successivo a quello di competenza dei redditi ma anteriormente alla presentazione della dichiarazione, il contribuente possa scegliere se scomputarle dall'imposta relativa al periodo di competenza dei redditi, oppure dall'imposta dovuta nel periodo di imposta nel quale le ritenute stesse sono state operate (art. 22, comma 1 , lettera c), del Tuir).

“ROTTAMAZIONE”
delle CARTELLE (art.
6)

È ammessa la definizione delle cartelle esattoriali sulla base delle regole seguenti, come modificate nel corso dell'esame parlamentare.

La SANATORIA dei RUOLI	
AMBITO di APPLICAZIONE	Carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2016.
SOMME DOVUTE in caso di DEFINIZIONE	<ul style="list-style-type: none">• Somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi.• Aggio di riscossione.• Rimborsi delle spese per le procedure esecutive.• Rimborsi delle spese di notifica della cartella di pagamento.
SOMME NON DOVUTE in caso di DEFINIZIONE	<ul style="list-style-type: none">• Sanzioni incluse nei carichi.• Interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.• Sanzioni e somme aggiuntive di cui all'art. 27, comma 1, del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
INTERESSI in caso di DEFINIZIONE	Sono dovuti nella misura di cui all' art. 21, comma 1 , del D.P.R. 602/73, a decorrere dal 1° agosto 2017.
DOMANDA	Dev'essere presentata ad Equitalia entro il 31 marzo 2017, utilizzando l'apposito modello. Attenzione Entro la stessa data del 31 marzo 2017 il debitore può integrare la dichiarazione presentata in precedenza.
DICHIARAZIONE	Nella dichiarazione il contribuente deve: <ul style="list-style-type: none">• manifestare l'intenzione di avvalersi della definizione in esame;• indicare il numero di rate;• indicare la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, impegnandosi a rinunciare ai relativi contenziosi.
EFFETTI della DICHIARAZIONE	Per effetto della presentazione della dichiarazione: <ul style="list-style-type: none">• sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero degli importi indicati nella medesima;• per gli stessi carichi, l'agente della riscossione non può:<ol style="list-style-type: none">1. avviare nuove azioni esecutive o iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione;2. proseguire le procedure di recupero coattivo già avviate, semprechè non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo oppure non sia stata presentata un'istanza di assegnazione o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati;• sono sospesi, per i carichi oggetto della domanda di definizione e fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza dopo il 31 dicembre 2016. Attenzione Per i carichi non inclusi in precedenti piani di dilazione in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 193/2016, la preclusione della rateizzazione non opera se, alla data di presentazione della dichiarazione erano trascorsi meno di 60 giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di accertamento esecutivo, o dell'avviso di addebito di cui all' art. 30, comma 1 , del D.L. 78/2010.

<p>ADEMPIMENTI dell'AGENTE RISCOSSIONE</p> <p>della</p>	<p>Entro il 31 maggio 2017 l'agente della riscossione comunicherà ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute e delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.</p> <p>L'agente della riscossione fornisce ai contribuenti i dati necessari a individuare i carichi definibili presso i propri sportelli oppure nell'area riservata del proprio sito <i>internet</i>.</p>
<p>NUMERO delle RATE</p>	<p>Massimo 5 (tre nel 2017 e due nel 2018). In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per il 2017, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre; • per il 2018, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di aprile e settembre. <hr/> <p style="text-align: center;">Attenzione</p> <p>Il 70 per cento delle somme complessivamente dovute dovrà comunque essere versato nel 2017 e il restante 30 per cento nel 2018</p> <hr/>
<p>OMESSO, INSUFFICIENTE TARDIVO o VERSAMENTO di UNA RATA</p>	<p>La definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione; in tal caso, i versamenti effettuati sono considerati acconti e il debito residuo non potrà essere rateizzato.</p>
<p>MODALITÀ VERSAMENTO</p> <p>di</p>	<ul style="list-style-type: none"> • mediante domiciliazione sul conto corrente indicato dal debitore nella dichiarazione di cui sopra; • mediante bollettini precompilati; • presso gli sportelli dell'agente della riscossione.
<p>DEBITO PARZIALMENTE</p> <p>PAGATO</p>	<p>Nel caso in cui i carichi siano stati parzialmente pagati dal contribuente, è ammessa la definizione in esame qualora rispetto ai piani di rateazione in essere risultino in regola tutte le rate in scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016. Le somme versate non saranno rimborsate, anche se relative a sanzioni, interessi di dilazione ed interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del D.P.R. 602/73, oppure di sanzioni e somme aggiuntive di cui all'art. 27, comma 1, del D.Lgs. 46/1999.</p> <p>Inoltre, il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente concessa.</p>

<p>TRIBUTI ESCLUSI dalla "ROTTAMAZIONE"</p>	<p>Sono esclusi dall'ambito applicativo della norma:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE /Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335 /UE/Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione; • le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015; • l'Iva all'importazione; • le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato (ai sensi dell'art. 14 del Regolamento CE n. 659/1999); • i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; • le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; • le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali. <hr/> <p style="text-align: center;">Attenzione</p> <p>L'Iva, quindi, rientra (semprechè non si tratti di Iva all'importazione).</p> <hr/> <p>Multe stradali</p> <p>Per quanto riguarda le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni sulla definizione si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.</p>
<p>DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI NON ANCORA NOTIFICATI</p>	<p>Entro il 28 febbraio 2017 l'agente della riscossione, con posta ordinaria, avviserà il debitore dei carichi affidatigli nel 2016 per i quali, alla data del 31 dicembre 2016, gli risultano non ancora notificati la cartella di pagamento, l'avviso di accertamento esecutivo o l'avviso di addebito.</p>

Come ampiamente anticipato nei giorni scorsi, il decreto collegato alla Manovra 2017 prevede la seconda “edizione” della voluntary disclosure, operativa dal 24 ottobre 2016 al 31 luglio 2017, sempreché il soggetto che presenta l’istanza non l’abbia già presentata in precedenza (anche per interposta persona), e ferme restando le cause ostative previste dall’art. 5-quater, comma 2, del [D.L. 28 giugno 1990, n. 167](#), convertito con modifiche dalla [Legge 4 agosto 1990, n. 227](#). E’ quanto previsto dagli articoli 5-octies e seguenti del medesimo provvedimento.

La VOLUNTARY-BIS: ASPETTI PRINCIPALI	
TERMINE per la PRESENTAZIONE dell'INTEGRAZIONE dell'ISTANZA, dei DOCUMENTI e delle INFORMAZIONI ex art. 5-quater, comma 1, lettera a), D.L. 167/90	30 settembre 2017.
MODALITÀ di PRESENTAZIONE dell'ISTANZA	Saranno stabilite con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
NORMATIVA APPLICABILE	<ul style="list-style-type: none"> • Articoli da 5-quater a 5-septies del D.L. 167/1990; • art. 1, commi da 2 a 5, Legge 15 dicembre 2014, n. 186; • art. 2, comma 2, lettere b) e b-bis), del D.L. 30 settembre 2015, n. 153, convertito con modifiche dalla Legge 20 novembre 2015, n. 187
VIOLAZIONI SANABILI	<p>Sono quelle commesse fino al 30 settembre 2016.</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Attenzione</p> <p>In sede di conversione è stata introdotta la possibilità per i contribuenti che aderirono alla prima versione della voluntary per quanto attiene agli aspetti di natura internazionale, di aderire alla nuova procedura per le violazioni “domestiche” (e viceversa).</p> <hr/>
TERMINI di DECADENZA dall'AZIONE ACCERTATIVA	<p>I termini di cui all'art. 43 del D.P.R. 600/73, all'art. 57 del D.P.R. 633/72 e all'art. 20, comma 1, del D.Lgs. 472/97, scadenti a decorrere dal 1° gennaio 2015, sono fissati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al 31 dicembre 2018 per le sole attività oggetto di collaborazione volontaria; • al 30 giugno 2017 per le istanze presentate per la prima volta.
ESONERI	<p>1. Per le sole attività oggetto di collaborazione volontaria scatta l'esonero dalla presentazione delle dichiarazioni di cui all'art. 4 del D.L. 167/1990 per il 2016 e per la frazione del periodo d'imposta antecedente la data di presentazione dell'istanza.</p> <p>2. Per le attività suscettibili di generare redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, e per i redditi derivanti dall'investimento in azioni o quote di fondi comuni di investimento non conformi alla direttiva 2009/65/CE, per i quali è versata l'Irpef con l'aliquota massima oltre all'addizionale regionale e comunale, spetta l'esonero dall'indicazione dei redditi nella relativa dichiarazione, a condizione che le stesse informazioni siano analiticamente illustrate nella relazione di accompagnamento. In tale caso imposte ed interessi dovranno essere versati in unica soluzione entro il 30 settembre 2017.</p>
CONTANTI o VALORI al PORTATORE	<p>Se la procedura ha ad oggetto contanti o valori al portatore, si presume - salva prova contraria - che essi siano derivati da redditi conseguiti, in quote costanti, a seguito di violazione degli obblighi di dichiarazione ai fini di Irpef, Ires, addizionali, imposte sostitutive delle imposte sui redditi, Irap ed Iva, nonché di violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti di imposta, commesse nel 2015 e nei quattro periodi d'imposta precedenti.</p>

	<p>QUADRO RW - SANATORIA</p>	<p>I contribuenti che hanno presentato l'istanza per la voluntary-bis possono regolarizzare l'omessa compilazione dei quadri RW con riferimento alle annualità 2014 e 2015; a tal fine devono presentare i quadri RE per i periodi di imposta 2014 e 2015 entro i 60 giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento.</p>
<p>AIRE – OBBLIGHI dei COMUNI (art. 7)</p>	<p>Introdotta l'obbligo in capo ai Comuni di inviare entro i sei mesi successivi, i dati dei soggetti che hanno presentato la domanda di iscrizione nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (art. 83, comma 17-bis, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modifiche dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133). Seguirà un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. Il successivo comma 17-ter dispone che l'obbligo in esame si estenda alle persone fisiche che hanno chiesto l'iscrizione nell'Aire a decorrere dal 1° gennaio 2010.</p>	
<p>FONDO di GARANZIA per le PMI (art. 13)</p>	<p>Il decreto prevede lo stanziamento di 895 milioni di euro per il 2016 a favore del Fondo di garanzia per le Pmi di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Finanziaria 1997). Ulteriori 100 milioni potranno essere individuati "a valere sugli stanziamenti del programma operativo nazionale 'Imprese e competitività 2014-2020' a titolarità del Ministero dello Sviluppo economico".</p>	
<p>TAX CREDIT per il CINEMA (art. 14)</p>	<p>Aumenta di 60 milioni l'importo stanziato a favore del credito d'imposta di cui all'art. 8, comma 3, del D.L. 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modifiche dalla Legge 7 ottobre 2013, n. 112.</p>	
<p>TRIBUTARISTI – COMPETENZE (art. 6-bis)</p>	<p>Viene estesa ai tributaristi e consulenti tributari certificati ed accreditati (ai sensi della norma UNI 11511 e della Legge 14 gennaio 2013, n. 4) la possibilità di rappresentare i contribuenti in sede stragiudiziale innanzi all'Amministrazione fiscale (art. 63, comma 2, del D.P.R. 600/73).</p>	
<p>STUDI di SETTORE – ABROGAZIONE (art. 7-bis)</p>	<p>A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, un apposito decreto ministeriale individuerà gli "indici sintetici di affidabilità fiscale" - che prenderanno il posto degli attuali studi di settore. A tali indici sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili. Tra gli incentivi la norma inserisce anche l'esclusione o riduzione dei termini per gli accertamenti.</p> <p>La norma precisa espressamente che contestualmente cessano di avere effetto, ai fini dell'accertamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'art. 62-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modifiche dalla Legge 29 ottobre 1993, n. 427 (sugli studi di settore); • l'art. 3, commi da 181 a 189, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Finanziaria 1996), sui parametri. 	